Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 21 / 2020 — Roma, 20 luglio 2020
All. vari

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI — TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - Servizi di Prefettura — AOSTA

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
PIAZZA CAVOUR (00193) — ROMA
PEC: ufficio.centrale.referendum.cassazione@giustizia.it

ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
PRESSO LA CORTE D'APPELLO
VIA VARISCO, 3/5 (00195) — ROMA
PEC: prot.ca.roma@giustiziacert.it

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale Italiani all'estero e politiche migratorie – Ufficio II
Piazzale della Farnesina, 1 (00135) — ROMA
PEC: dgit02.pec@cert.esteri.it

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.
Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale o referendaria. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia. Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale per arredamento seggi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi referendari ed elettorali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di **domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**, il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* è stato altresì pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 di convocazione, per i medesimi giorni di **domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**, dei comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 (Sassari) della regione Sardegna e 09 (Villafranca di Verona) della regione Veneto.

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020, come già comunicato con circolare n. 20 del 15 luglio, è stata fissata, per gli stessi giorni di **domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020**, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020.

Per tutte le consultazioni, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti, procedendo nell'ordine, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1-*bis*, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive, a quello relativo al referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali eventualmente indette per le stesse date. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Nel caso di svolgimento contemporaneo del referendum con altre consultazioni elettorali, ai sensi del citato art. 1-*bis*, comma 3, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche, sostanzialmente contenute nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Nel caso di svolgimento solo della consultazione referendaria, restano applicabili le specifiche disposizioni per i referendum, prevalentemente contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e, per quanto non disciplinato, nello stesso D.P.R. n. 361/1957.

* * *

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l'organizzazione dei procedimenti elettorali o referendari, con particolare riferimento a quelli decorrenti dalla data di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum o di convocazione dei comizi per le elezioni suppletive.

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale o referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fermo restando che, come precisato dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota del 28 novembre 2018, le elezioni suppletive della Camera e del Senato, costituendo ulteriore svolgimento delle operazioni di voto del 4 marzo 2018, sono regolate dalla disciplina contenuta nella delibera della medesima Autorità n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2018 ("Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018").

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali o referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

C) TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti

all'estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva **opzione**, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del *referendum* (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè **entro** il **prossimo 28 luglio 2020**, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.

L'opzione **dovrà pervenire** entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione, pubblicizzando altresì l'allegato richiamato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (che legge per conoscenza), che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

Si pregano, inoltre, le SS.LL. di voler portare quanto sopra all'immediata conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali della rispettiva provincia, affinché provvedano, a loro volta, a darne la più ampia diffusione in sede locale con ogni mezzo utile.

D) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER ARREDAMENTO SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.R. di indizione del referendum in oggetto, e quindi **entro il 2 agosto 2020**, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Tra le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, una di esse deve essere destinata ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa, la cui fornitura sarà approntata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

E) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

In vista delle consultazioni elettorali e referendarie in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà **entro martedì 4 agosto 2020**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione **esclusivamente in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 6 agosto 2020, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 6 agosto 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 16 agosto 2020, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (da intendersi **domenica 20 settembre 2020**, in quanto lunedì 21 settembre 2020 costituisce prosecuzione delle operazioni di votazione) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia

dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune. Resta inteso che per le elezioni suppletive del Senato occorrerà aver compiuto nel giorno di domenica 20 settembre 2020 il venticinquesimo anno di età.

Entro venerdì 21 agosto 2020, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 5 settembre 2020, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 5 settembre 2020, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci dei comuni e di vigilare affinché i comuni stessi provvedano con regolarità e tempestività ad ogni adempimento eventualmente richiesto.

F) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI INDIZIONE DEL REFERENDUM

Il giorno di **giovedì 6 agosto 2020** (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per il referendum in oggetto nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto (modello n. 1/REF) sarà inviato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e sarà distribuito da codeste Prefetture ai comuni della provincia in ragione di quattro esemplari per sezione più scorta, ai fini della conseguente affissione di due esemplari per sezione in luoghi pubblici del comune e, successivamente, degli altri due esemplari per sezione nella sala della votazione al momento dell'insediamento degli uffici di sezione, dopo l'inserimento sullo stesso manifesto delle necessarie indicazioni relative a denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Il manifesto, il cui modello si trasmette anche in formato word, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato dai comuni nei rispettivi albi pretori *online*.

G) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO

Nello stesso giorno di **giovedì 6 agosto 2020** (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, a cura del Sindaco di ogni Comune facente parte del collegio uninominale del Senato interessato, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi con il quale viene dato avviso agli elettori della data della votazione.

Il manifesto sarà inviato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e sarà distribuito a ogni Comune in ragione di tre esemplari per sezione, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del Comune medesimo, dopo l'inserimento sul manifesto stesso di ogni altra necessaria indicazione.

Il manifesto, il cui modello, per ciascuna delle due elezioni suppletive del Senato, si trasmette anche in formato word, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato da ogni Comune sul rispettivo albo pretorio online.

H) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Lo stesso 45º giorno antecedente quello di votazione, cioè **giovedì 6 agosto 2020,** ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio *online* e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con la data e gli orari della votazione.

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 8/COM) e per le elezioni comunali e circoscrizionali (modello n. 9/COM), che il comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

In sede locale, in caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e d'intesa con le Regioni, potrà essere predisposto e pubblicato e affisso un unico manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali e comunali (ed eventualmente circoscrizionali).

* * *

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Presidenti delle Corti d'appello, per la nomina, tra l'altro, dei presidenti degli Uffici di sezione in vista delle consultazioni in oggetto, ed inoltre ai sindaci, ai segretari comunali, agli ufficiali elettorali, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando, al riguardo, una particolare vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali, nonché, con specifico riferimento alle disposizioni richiamate alle lettere A) e B), anche alle altre pubbliche amministrazioni in sede locale e ai rappresentanti delle forze politiche e degli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettivo interesse.

I Prefetti di Cagliari e di Venezia, d'intesa con i Prefetti di Sassari e Verona, capoluoghi dei due collegi uninominali del Senato interessati, vorranno altresì prendere ogni opportuno

contatto con i Presidenti delle Corti d'appello nei rispettivi capoluoghi di regione, presso le quali dovranno costituirsi, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi, gli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Le SS.LL., nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, vorranno inoltre prendere opportuni contatti con i Presidenti dei Tribunali presso i quali, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n. 352/70, entro il 40° giorno successivo alla data del decreto presidenziale in oggetto (cioè entro il 26 agosto 2020), dovranno costituirsi gli Uffici provinciali per il *referendum*.

Si vorrà altresì valutare di dare idonea diffusione, nei modi ritenuti più opportuni, agli organi di stampa e informazione e alle forze politiche locali sulla indizione del referendum e delle altre consultazioni elettorali in oggetto e sui giorni e orari di votazione (domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15).

* * *

Quanto sopra si comunica anche, per opportuna notizia, all'Ufficio Centrale per il *referendum,* costituito presso la Corte di Cassazione a norma dell'art. 12 della legge n. 352/1970, e all'Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, da costituire presso la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 7 della legge n. 459/2001.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Caterina Amato

CAP/